



Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF)

A.C. 3947

Dossier n° 499 - Schede di lettura
5 ottobre 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3947
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Date:	
trasmissione alla Camera:	28 giugno 2016
assegnazione:	11 luglio 2016
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, IV Difesa, V Bilancio e XIV Politiche dell'Unione Europea
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'accordo

L'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multinational Land Force (MLF)*, con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014 è finalizzato a sostituire, aggiornandone i contenuti, l'Accordo intergovernativo sulla costituzione della *Multinational Land Force* firmato a Udine il 18 aprile 1998 e ratificato con la legge 7 aprile 2000, n. 106.

Multinational Land Force MLF è una Forza multilaterale costituita nel 1998 fra la Slovenia, l'Ungheria e l'Italia, che ne ha assunto l'iniziativa. Istituita con il citato accordo intergovernativo del 1998, MLF ha lo scopo di favorire il rafforzamento della cooperazione militare fra i tre Paesi firmatari, di contribuire allo sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di difesa ed all'incremento dei livelli di capacità e di prontezza di reazione nelle situazioni di crisi, nonché di consolidare le relazioni militari fra le nazioni interessate, in conformità con i rispettivi ordinamenti interni e con gli obblighi internazionali.

Più in dettaglio, la **MLF** è una **formazione multinazionale** a livello Brigata, formata da **Italia, Ungheria e Slovenia**, costituita sull'intelaiatura della Brigata Alpina "Julia", integrata da un battaglione per ciascuna delle altre Nazioni. La MLF riceve disposizioni da un Comitato Politico-Militare trinazionale e può essere impiegata in missioni NATO, ONU, UE ed OSCE: è stata impiegata, fra l'altro, in Kosovo ed in Afghanistan nell'ambito della missione ISAF. L'Italia, in qualità di "Nazione guida" ha il compito di fornire il Comandante dell'MLF e la maggior parte della struttura del Quartier Generale della Brigata, rinforzata su base permanente da personale sloveno ed ungherese. Le unità designate sono tre reggimenti o battaglioni di fanteria (uno per ciascuna delle Parti), un reggimento d'artiglieria fornito dall'Italia, unità di supporto della brigata fornite dall'Italia, con l'aggiunta degli Elementi di Supporto Nazionali (NSE) necessari. Le Unità designate non sono assegnate permanentemente, ma pronte su chiamata.

I documenti fondanti della MLF sono la *Dichiarazione di intenti* (Budapest, 13 novembre 1997); il già ricordato Accordo intergovernativo sulla costituzione della Forza (firmato a Udine il 18 aprile 1998 e ratificato con la legge n. 106/2000), da cui è disceso il *Technical Agreement (TA) on the operating of the Multinational Land Force* (Lubiana, 21 ottobre 1999); il *Memorandum of Understanding (MoU) about the Organization of the Multi-national Land Force* (Roma, 12 luglio 2001).

Nel settembre 2010 le tre nazioni partecipanti alla MLF, Italia, Ungheria e Slovenia, hanno concordato sulla

necessità di rinegoziare clausole risalenti agli anni '90 del XX secolo, divenute obsolete dopo l'adesione anche di Slovenia ed Ungheria alla NATO (rispettivamente nel 2004 e nel 1999) ed all'Ue (2004 per entrambi i Paesi); da qui la decisione di **aggiornare l'Accordo esistente per armonizzarlo alle mutate esigenze operative ed addestrative**, che ha condotto alla firma, il 18 novembre 2014, dell'Accordo ora in esame.

La relazione illustrativa, che correda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica approvato dal Senato il 18 giugno 2016 (AS 2026), puntualizza che, con l'entrata in vigore del nuovo Accordo, cesserà di essere applicato l'Accordo del 1998, e con esso esauriranno automaticamente i propri effetti anche tutti gli Accordi da esso discendenti (*cui si è fatto cenno*). Dopo la finalizzazione del nuovo Accordo qui in esame sarà possibile procedere alla sottoscrizione dei nuovi accordi tecnici.

Con riferimento al **contenuto, l'Accordo** si compone di un preambolo, **13 articoli** e di un annesso.

L'**articolo 1** indica lo **scopo** della Forza multinazionale, che è quello di contribuire alla sicurezza internazionale attraverso attività addestrative congiunte in tempo di pace e lo schieramento, a fini dissuasivi, di una forza militare in caso di crisi.

All'**articolo 2** viene disciplinato il **contesto di impiego** dell'MLF, che può essere schierata solo previa decisione unanime delle Parti ed utilizzata dietro mandato ONU o di altra organizzazione internazionale.

L'**articolo 3** individua gli **organi decisionali** dell'MLF e definisce la struttura del gruppo direttivo politico-militare.

La **struttura della Forza e di Comando** è contenuta nell'**articolo 4**, che prevede l'attribuzione all'Italia del ruolo di capofila ("*Lead Nation*").

L'**articolo 5** definisce le modalità di attivazione della Forza per addestramento e funzioni operative, rinviando ad un apposito *memorandum* (Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale) la definizione degli aspetti tecnici e logistici, mentre l'**articolo 6** riguarda le lingue ufficiali dell'MLF ed individua l'inglese come lingua di lavoro.

Ai sensi dell'**articolo 7** i costi per l'operatività del quartier generale sono a carico di un bilancio multinazionale finanziato in conformità con le disposizioni del citato *memorandum*.

Lo status del personale (**articolo 8**) ricalca il modello della NATO (SOFA 10 giugno 1951, *ratificato dall'Italia con la legge n. 1335/1955, che deroga alle ordinarie regole sulla giurisdizione*).

Ai sensi dell'**articolo 9** l'Accordo, con il consenso scritto di tutte le Parti e previa firma di apposita Nota di Adesione (riportata nell'Annesso all'Accordo medesimo), è aperto all'adesione di altri Paesi; è inoltre prevista la possibilità di partecipazione e collaborazione da parte di qualsiasi forza militare della NATO, di Stati membri dell'Unione europea o di Paesi amici - secondo la cosiddetta *open door policy* - previa firma di apposito *memorandum*.

L'**articolo 10** definisce le **clausole di sicurezza**, identificando le informazioni classificate e le modalità per il loro scambio.

L'**articolo 11** individua esclusivamente nell'accordo tra le Parti la modalità per la soluzione di eventuali controversie interpretative o applicative.

L'**articolo 12** demanda la definizione di questioni di dettaglio relative all'MFL ed altri aspetti operativi ad un Memorandum di Intesa separato o ad altri pertinenti documenti firmati dalle competenti autorità delle Parti.

L'**articolo 13**, infine, reca le disposizioni finali e stabilisce la durata indefinita dell'Accordo, salvo ritiro di una parte con effetto a 12 mesi, la sua entrata in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica, la cessazione, a far data dall'entrata in vigore dell'Accordo in esame, dell'applicazione del precedente accordo istitutivo del MLF, firmato a Udine il 18 aprile 1998 e ratificato con la legge n. 106/2000, nonché di tutti gli accordi attuativi o *memoranda* da esso derivanti.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in esame, già approvato dal Senato il 28 giugno scorso, si compone di **cinque articoli**.

L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'**articolo 3**, comma 1, reca la clausola di **copertura finanziaria** degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo: tali oneri, valutati in **17.096 euro annui a decorrere dal 2016** sono coperti mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 stabilisce che il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, in base all'art. 17, co. 12 della legge 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica). In caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge 196/2009, alle spese di

missione e di formazione nell'ambito del Programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » e, comunque, della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a riferire alle Camere senza ritardo e con apposita relazione sulle cause di tali scostamenti e sull'attuazione delle misure di cui al presente comma. Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4** contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'**articolo 5** prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Oltre che della relazione illustrativa, il provvedimento è corredato di una **relazione tecnica** per la quantificazione degli oneri, valutati in **euro 17.096 annui a decorrere dal 2016**. Tali oneri vengono ascritti alle disposizioni dell'articolo 3 dell'Accordo, il quale prevede la partecipazione di personale militare a quelle riunioni di carattere politico-militare e/o tecnico, finalizzate a supportare il processo decisionale della MLF, che si terranno in Slovenia ed in Ungheria (paragrafo 2).

La decorrenza degli oneri è stata aggiornata nel corso dell'esame presso il Senato.

Accompagnano il disegno di legge anche un'Analisi tecnico-normativa ed una Analisi di impatto della regolamentazione. Nell'ATN, in particolare, si sottolinea la necessità di ratifica dell'Accordo mediante legge formale, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, stante la natura politica del medesimo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.